

Luiss, Confindustria indica Gubitosi alla presidenza

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2023

[selezione articoli 10_10_2023 12](#)

Sud, il nodo dei fondi Ue: bene la Puglia, in affanno la Campania e la Sicilia

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2023

[selezione articoli 10_10_2023 17](#)

A ottobre 472mila assunzioni dalle imprese

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2023

[selezione articoli 10_10_2023 19](#)

Transizione industriale, al via da oggi le domande

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2023

[selezione articoli 10_10_2023 20](#)

Gas tecnici, Sol cresce all'estero con due acquisizioni in Germania

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2023

[selezione articoli 10_10_2023 24](#)

Fincantieri costruirà un nuovo traghetto per la Regione Sicilia

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2023

[selezione articoli 10_10_2023 25](#)

Ex Ilva, in piazza le aziende dell'indotto

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2023

[selezione articoli 10_10_2023 34](#)

FEDERCHIMICA sceglie Buzzella all'unanimità

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 10, 2023

[selezione articoli 10_10_2023 36](#)

INTERNAZIONALIZZAZIONE | SAVE THE DATE – Workshop Africa Digitale, 20 ottobre h.10.00

scritto da Monica De Carluccio | Ottobre 10, 2023

Si informa che il **20 ottobre alle ore 10.00** avrà luogo presso la Farnesina il **Workshop “Rafforzare gli ecosistemi digitali locali in Africa”**, organizzato dal MAECI, in collaborazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

L'evento avrà un focus specifico sul coinvolgimento del settore privato in tali iniziative, rivolgendosi

specificamente alle aziende e alle rappresentanze di impresa, con l'obiettivo di evidenziare sfide e opportunità della trasformazione digitale in Africa.

Il workshop riunirà (in presenza) fino a 80 stakeholder, tra settore pubblico e privato, per stimolare una discussione sulle effettive esigenze del settore con lo scopo di valorizzare il ruolo delle imprese private (italiane ed africane) nel "digitale per lo sviluppo" e per contribuire in termini di input tematici all'agenda Digitale italiana.

Invitiamo ***le imprese associate potenzialmente interessate a partecipare in presenza a Roma o da remoto a confermare l'adesione registrandosi al link*** indicato sul Save the date in allegato, dandone al contempo comunicazione ai nostri uffici (m.decarluccio@confindustria.sa.it).

[Save the Date sessione mattina](#)

AMBIENTE | report settimanale ambiente 2 – 6 ottobre 2023

scritto da Maria Rosaria Zappile | Ottobre 10, 2023

Aggiornamento dossier europei – Ecodesign (ESPR), Acque reflue urbane (UWWTD), F-Gas

Di seguito, gli ultimi aggiornamenti in merito ai seguenti dossier UE:

1. Regolamento Ecodesign

In vista dei triloghi sul Regolamento sulla progettazione

ecocompatibile di prodotti sostenibili (ESPR), Confindustria ha organizzato un incontro, che si è tenuto lo scorso 5 ottobre, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Rappresentanza permanente in UE e del MIMIT, oltre che i settori interessati, per fare il punto sullo stato del dossier e rappresentare le principali criticità riguardanti i diversi settori impattati dalla nuova regolamentazione. A questo proposito, trasmettiamo in allegato le slide elaborate da Confindustria che sono state presentate e discusse nel corso della riunione.

2. Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) – Aggiornamento

Il Parlamento Europeo, durante la sessione plenaria del 5 ottobre u.s. ha approvato la proposta di relazione relativa dell'On. Torvalds, alla revisione della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD).

I punti segnalati da Confindustria come positivi sono stati recepiti. Nello specifico:

- **È passato l'emendamento 254 su Articolo 26 Compensazione (onere della prova)** che cancella il paragrafo 4 che nello specifico avrebbe previsto che in caso di richiesta di compensazione per danno subito, ove ci sia un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati Membri avrebbe dovuto assicurarsi che l'onere ricadesse sul responsabile di tale violazione. Il responsabile avrebbe dunque poi dovuto provare che non fosse stata la violazione a causare tale danno.

Questo Articolo, visto il collegamento con la Responsabilità estesa del produttore (Articolo 9), avrebbe provocato un regime non equo, né tantomeno proporzionato. Il principio di "chi inquina paga" – principio fondamentale alla base della politica ambientale dell'UE – non veniva infatti correttamente

considerato, dal momento che il campo di applicazione della direttiva riguarda solamente due settori, ai quali sono imputati i costi generati da tutte le parti che contribuiscono alla diffusione di microinquinanti delle acque reflue urbane.

- È, inoltre, passato anche l'**emendamento 267 (Articolo 11) sulla neutralità energetica degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**. La definizione proposta introduce l'obbligo di conseguire la neutralità energetica a livello nazionale in tutti gli impianti di trattamento sopra i 10.000 a.e. entro il 31 dicembre 2040. Gli Stati membri dovranno garantire che il totale annuo di energia rinnovabile prodotta a livello nazionale da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia equivalente al totale annuo di energia utilizzata da tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale obiettivo risulta difficilmente raggiungibile, soprattutto in considerazione del generalizzato incremento dei target ambientali, che imporranno inevitabilmente un aumento dei consumi di energia.

Grazie a questo emendamento, che aggiunge all'Art. 11 il nuovo paragrafo 2a e crea una deroga per lo Stato Membro che, pur non riuscendo a raggiungere il livello di neutralità energetica richiesto per il trattamento degli impianti delle acque reflue urbane sopra i 10.000 a.e, potrà eccezionalmente acquistare energie rinnovabili da risorse esterne attraverso il power purchase agreement per la percentuale mancante fino ad un massimo del 40%. Questa deroga, quindi, permetterà un sollievo per gli stati e l'industria dal punto di vista finanziario.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

3. Regolamento F-Gas – Aggiornamento

Informiamo che i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto lo scorso 5 ottobre un accordo politico provvisorio per eliminare gradualmente le sostanze che causano il riscaldamento globale e riducono lo strato di ozono. **Tale accordo provvisorio, conclude i negoziati sui gas fluorurati e conferma un accordo informale raggiunto a giugno sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.** Sebbene la legislazione dell'UE vigente abbia già limitato significativamente l'uso di questi gas, le nuove norme ridurrebbero ulteriormente le loro emissioni nell'atmosfera e contribuirebbero a limitare l'aumento della temperatura globale, in linea con l'accordo di Parigi.

Secondo l'accordo provvisorio, il consumo di idrofluorocarburi (HFC) sarà completamente eliminato entro il 2050. D'altro canto, la produzione di HFC, in termini di diritti di produzione assegnati dalla Commissione per produrre HFC, sarà gradualmente ridotta a un minimo (15%) a partire dal 2036. Sia la produzione che il consumo saranno gradualmente ridotti secondo un calendario serrato con un'assegnazione decrescente delle quote (allegati V e VII). L'accordo, inoltre, introduce un'assegnazione di quote più elevata nei primi due periodi rispetto alla proposta della Commissione. I semiconduttori sarebbero esentati dal sistema di assegnazione delle quote di HFC, come proposto dalla Commissione, e la fattibilità dell'eliminazione graduale per il consumo di HFC e la necessità di HFC nei settori in cui sono ancora utilizzati sarebbero riesaminate nel 2040, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e della disponibilità di alternative agli HFC per le applicazioni pertinenti.

Il testo introduce poi un divieto totale di immissione sul mercato dei prodotti e delle apparecchiature contenenti HFC per diverse categorie, tra cui alcuni frigoriferi, refrigeratori, schiume e aerosol domestici (allegato IV). Anticipa alcune scadenze per i divieti e le estende ai

prodotti che utilizzano gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore. Per tutti i nuovi divieti è prevista un'esenzione in caso di problemi di sicurezza.

In particolare:

- L'accordo provvisorio introduce un divieto totale di gas fluorurati sulle pompe di calore monoblocco e sull'aria condizionata di piccole dimensioni (<12 kW) che contengono gas fluorurati con un GWP di almeno 150 a partire dal 2027 e una completa eliminazione graduale nel 2032. Per quanto riguarda il condizionamento dell'aria split e le pompe di calore, i colegislatori hanno concordato un divieto totale dei gas fluorurati a partire dal 2035, con scadenze anticipate per alcuni tipi di sistemi split con un potenziale di riscaldamento globale più elevato. Sono previste esenzioni nel caso in cui queste apparecchiature siano necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza. L'accordo provvisorio prevede anche la possibilità di sbloccare un numero limitato di quote supplementari per le pompe di calore qualora i divieti proposti dovessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo di realizzazione delle pompe di calore richiesto da REPowerEU.
- Il testo stabilisce inoltre un nuovo divieto totale per i quadri di media tensione basati sui gas fluorurati, con una graduale eliminazione entro il 2030 e un divieto per i quadri di alta tensione entro il 2032. Introduce un principio a cascata che stabilisce potenziali deroghe per i divieti a seconda del processo di offerta per le alternative senza gas fluorurati. Prevede la possibilità per i quadri di alta tensione di utilizzare il potentissimo gas a effetto serra SF6 come ultima risorsa nel principio a cascata e aggiunge una serie di salvaguardie per evitare che i divieti mettano in

pericolo il funzionamento delle reti elettriche.

- È introdotto il divieto di alcune apparecchiature necessarie per la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature esistenti. Dal 2025 le apparecchiature di manutenzione per le apparecchiature di refrigerazione che utilizzano gas fluorurati con un elevato potenziale di riscaldamento globale saranno vietate a meno che i gas non siano recuperati o riciclati, nel qual caso beneficino di una deroga fino al 2030. Un divieto analogo è introdotto per la manutenzione delle apparecchiature per il condizionamento dell'aria e le apparecchiature a pompa di calore per il 2026 con una deroga per i gas rigenerati o riciclati fino al 2032. Un divieto di manutenzione per le apparecchiature di refrigerazione fisse progettate per raffreddare i prodotti a temperature inferiori a -50°C si applicherebbe ai gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale inferiore a partire dal 2032, compresa una deroga permanente quando si utilizzano gas riciclati o rigenerati.
- Il testo fissa il prezzo di assegnazione delle quote HFC a 3 euro, regolabile in base all'inflazione. Una parte delle entrate sarà utilizzata per coprire i costi amministrativi dell'attuazione del regolamento sui gas fluorurati e il resto andrà al bilancio generale dell'UE.
- Il testo stabilisce un regime obbligatorio di responsabilità estesa del produttore (EPR) a decorrere dal 1^o gennaio 2028 per i gas fluorurati nei prodotti e nelle apparecchiature che rientrano nelle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE).
- Il testo provvisorio prevede che gli Stati membri stabiliscano norme relative a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione. Le sanzioni dovrebbero includere almeno

ammende, confisca di prodotti, esclusione temporanea degli appalti pubblici e divieti temporanei di commercio. Dovrebbero essere compatibili con la direttiva sui reati ambientali e con gli ordinamenti giuridici nazionali. Dovrebbero essere superiori a una soglia quantitativa minima stabilita se gli Stati membri decidono di fissare una soglia.

Sostanze che riducono lo strato di ozono:

L'accordo provvisorio ha confermato che gli ODS (Ozone Depleting Substances) sono vietati in quasi tutti gli usi, con esenzioni strettamente limitate. Il testo include un'esenzione per l'uso di ODS come materia prima per produrre altre sostanze. La Commissione sarà incaricata di aggiornare regolarmente un elenco di ODS per i quali è vietato l'uso come materia prima. Una valutazione della disponibilità di alternative per le materie prime viene effettuata principalmente a livello internazionale, nell'ambito del protocollo di Montreal. Tuttavia, a titolo di salvaguardia, se il gruppo internazionale di esperti non lo farà entro un determinato periodo di tempo, la Commissione effettuerà una valutazione delle alternative praticabili.

Il testo consentirebbe inoltre l'uso di ODS a condizioni rigorose come agenti di processo, nei laboratori e per la protezione antincendio in applicazioni speciali come attrezzature militari e aeroplani.

L'accordo provvisorio estende l'obbligo di recuperare ODS a fini di distruzione, riciclaggio o recupero a nuovi settori rispetto alla proposta della Commissione. Il requisito riguarderà le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, le apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio e gli estintori e altre attrezzature, se tecnicamente ed

economicamente fattibile.

Il testo estende inoltre a tutti gli ODS l'obbligo per le imprese di adottare precauzioni per prevenire e ridurre al minimo il rilascio involontario di sostanze che riducono lo strato di ozono e per garantire che qualsiasi perdita rilevata sia riparata senza indebito ritardo.

Prossime tappe:

Entrambi gli accordi provvisori saranno ora sottoposti all'approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l'ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo sarà adottato formalmente da entrambe le istituzioni, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.

—

MASE: Consultazione terre e rocce da scavo – Risposta Confindustria

In allegato, trasmettiamo il documento elaborato da Confindustria, con il contributo dei Settori interessati, in risposta alla consultazione pubblica avviata dal MASE sullo Schema di regolamento recante ***“Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo”***.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui prossimi passaggi.

CE – Adottata una Raccomandazione sulle tecnologie critiche per la sicurezza economica dell'UE

Lo scorso 3 ottobre la Commissione ha adottato una [Raccomandazione sulle tecnologie critiche per la sicurezza economica dell'UE](#), che fa seguito alla Comunicazione sulla strategia UE di per la sicurezza economica dello scorso

giugno. La Raccomandazione fa riferimento ad una delle quattro aree di rischio individuate nella Comunicazione, quello tecnologico.

In questo ambito, la Commissione propone una lista di dieci aree tecnologie considerate critiche, selezionate in base ai seguenti criteri:

- **Natura abilitante e trasformante della tecnologia:** il potenziale e la rilevanza delle tecnologie nel determinare un aumento significativo delle prestazioni e dell'efficienza e/o cambiamenti radicali per settori, capacità etc.;
- **Il rischio di utilizzo sia in ambito civile che militare:** la rilevanza delle tecnologie sia per il settore civile che per quello militare ed il loro potenziale di avanzamento in entrambi i settori, oltre al rischio che l'uso di alcune tecnologie possano minare la pace e la sicurezza;
- **Il rischio che la tecnologia possa essere usata in violazione dei diritti umani.**

Tra le dieci aree tecnologiche critiche, la Raccomandazione individua **quattro aree** considerate altamente propense a presentare rischi più sensibili e immediati legati alla sicurezza e alla fuga di tecnologia:

- **Tecnologie dei semiconduttori avanzati** (microelettronica, fotonica, chip ad alta frequenza, attrezzature per la produzione di semiconduttori);
- **Intelligenza Artificiale** (computing ad alte prestazioni, cloud computing, analisi dei dati, riconoscimento degli oggetti etc);
- **Tecnologie quantistiche** (calcolo quantistico, crittografia quantistica, comunicazioni quantistiche, rilevamento quantistico e radar);
- **Biotecnologie** (tecniche di modifica genetica, nuove tecniche genomiche, gene-drive, biologia sintetica).

Le restanti aree riguardano:

- connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali;
- tecnologie di rilevamento avanzate;
- tecnologie spaziali e di propulsione;
- tecnologie energetiche;
- robotica e sistemi autonomi;
- materiali avanzati, tecnologie di produzione e riciclaggio.

Si raccomanda che gli Stati Membri, insieme alla Commissione, effettuino valutazioni collettive dei rischi di queste quattro aree entro la fine dell'anno. La Raccomandazione include alcuni principi guida per strutturare tale valutazione, **tra cui la consultazione del settore privato e la tutela della riservatezza**. La Commissione si impegnerà con gli Stati Membri, attraverso appropriati forum di esperti, ad avviarle.

Inoltre, la Commissione avvierà un dialogo con gli Stati Membri sulla timeline e su ulteriori valutazioni del rischio. La Commissione potrà presentare ulteriori iniziative al riguardo entro la primavera 2024, alla luce di tale dialogo e della prima esperienza con le prime valutazioni collettive dei rischi.

Da notare che BusinessEurope parteciperà ai lavori della Task Force 3 dell'Industrial Forum (un'iniziativa della DG GROW che coinvolge gli stakeholder nell'attuazione della strategia industriale dell'UE), che identificherà i temi su cui l'Industrial Forum dovrebbe concentrarsi per una discussione più approfondita, nel contesto del dialogo strutturato sulla sicurezza economica.

—

MASE: Interpello in materia di riutilizzo *in situ* delle acque

reflue

Al seguente [link](#) è disponibile la risposta del MASE a un interpello presentato dalla Regione Lazio, in materia di riutilizzo in situ delle acque reflue.

In particolare, la Regione, a seguito di numerose istanze recanti i «*progetti che contemplano il riutilizzo in situ di acque reflue depurate (in genere le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali su cui insistono stoccaggi di rifiuti o lavorazioni di materiali che possono rilasciare sostanze inquinanti) per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell'insediamento (in genere per mitigazione polveri, lavaggio ruote dei veicoli antincendio, innaffiamento barriera arborea, acque di processo)*», ha posto al Ministero i seguenti quesiti:

1. «*di chiarire se, in assenza di disposizioni normative nazionali, le istanze presentate dalle ditte che prevedono il riutilizzo in situ delle acque reflue depurate per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell'insediamento (mitigazione polveri, antincendio, innaffiamento barriera arborea, acque di processo o altro) possano essere accolte dagli Enti autorizzatori ovvero se tale lacuna normativa in proposito equivalga ad un esplicito divieto*»;
2. «*qualora si ritenga che sussista la possibilità di consentire tale riutilizzo, di indicare quale sia la disciplina autorizzativa da applicare, ivi compresa la normativa di riferimento per la definizione dei requisiti di qualità delle acque reflue depurate ai fini del loro riutilizzo nel medesimo stabilimento che le ha prodotte nonché l'autorità competente preposta al rilascio della suddetta autorizzazione*».

Il MASE, in riscontro a tali quesiti ha formulato le seguenti conclusioni:

1. *l'attività di riutilizzo in situ delle acque reflue, come individuata e definita dall'art. 1, comma 3, d.m. n. 185/2003, non è soggetta ad alcun divieto assoluto;*
2. *il riutilizzo in situ, previo eventuale trattamento depurativo, è autorizzato nell'ambito del regime giuridico dell'impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue;*
3. *le acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette, ove esistente, alla disciplina regionale;*
4. *sono fatte salve eventuali disposizioni particolari concernenti gli impianti di stoccaggio rifiuti, la cui disciplina esula dalle competenze della scrivente Direzione.*

SAVE THE DATE – Le competitività nelle tecnologie verdi, 23 ottobre 2023 ore 11.00

Il 23 ottobre 2023, a partire dalle ore 11.00, in sala Pininfarina, presso la sede di Confindustria (Viale dell'Astronomia, 30), sarà presentato lo studio ***“Le imprese italiane e la competitività nelle tecnologie verdi”***, svolto da Confindustria e Deloitte.

La transizione verso un'economia a basse emissioni passa necessariamente attraverso la trasformazione dei modelli di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzo dell'energia basata sull'efficienza energetica e sulla sostenibilità ambientale. L'attuale tensione sui mercati globali dell'energia e delle materie prime, ulteriormente esacerbata dalla crisi ucraina, ha tuttavia reso evidenti le criticità strutturali del modello energetico italiano ed europeo, fortemente dipendente dall'approvvigionamento da Paesi extra-UE, anche a seguito della delocalizzazione di componenti delle filiere tecnologiche e produttive 'green'.

Nel corso del Convegno saranno presentate le principali

evidenze dello studio, che ha raccolto il *sentiment* di aziende associate, leader nel panorama energetico italiano, rispetto ai necessari interventi di politica industriale volti a:

- incrementare la capacità produttiva e supportare la competitività delle imprese italiane nel settore delle tecnologie che guideranno la transizione energetica;
- rafforzare l'autonomia strategica del nostro Paese;
- conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea.

Per partecipare è necessario iscriversi.

Il Programma sarà presto disponibile.

[Regolamento Ecodesign Aggiornamento Settembre 23](#)

[terra_e_rocce_scheda_consultazione_Contributo Confindustria](#)